

Serie Ordinaria n. 4 - Lunedì 22 gennaio 2024

D.d.s. 17 gennaio 2024 - n. 1247
Definizione delle aree delimitate per la presenza di
***Aleurocanthus spiniferus* in Lombardia**

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce misure per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) all'interno di determinate aree delimitate;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria»;
- il d.d.s. 7 settembre 2022 - n. 12676 «Definizione delle aree delimitate per la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* in Lombardia»;
- il d.d.s. 15 settembre 2022 - n. 13058 «Applicazione delle misure fitosanitarie nelle aree delimitate per la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* in Lombardia»;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Preso atto:

- che i risultati dell'attività di sorveglianza fitosanitaria specifica svolta sul territorio lombardo nel 2023 dimostrano che l'area di presenza dell'organismo nocivo in Lombardia ha subito modifiche;
- che nel territorio lombardo, le azioni di sorveglianza condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale hanno finora consentito l'individuazione di *Aleurocanthus spiniferus* nei seguenti comuni:
 - Bergamo, Azzano San Paolo, Orio al Serio, Zanica in provincia di Bergamo;
 - Carpenedolo in provincia di Brescia;
 - Pantigliate e San Colombano al Lambro nella Città metropolitana di Milano;

- Borgocarbonara, Castel Goffredo, Quistello, San Giacomo delle Segnate, Schivenoglia e Sermide e Felonica in provincia di Mantova;

Ritenuto, ai fini delle premesse suddette, necessario:

- abrogare in toto il d.d.s. 7 settembre 2022 - n. 12676 avente ad oggetto «Definizione delle aree delimitate per la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* in Lombardia», che il presente atto sostituisce integralmente;
- definire le aree delimitate nella Regione Lombardia così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- definire che ogni area delimitata sia composta da:
 - una zona infestata, che include l'intero territorio dei comuni nei quali è stata confermata la presenza di *Aleurocanthus spiniferus*;
 - una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km attorno alla zona infestata;

Preso atto che nella provincia di Mantova insiste anche una zona cuscinetto relativa a una zona infestata presente in provincia di Modena come da Determinazione Num. 11135 del 10 giugno 2022 della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto che tutti gli atti, sulla cui base sono state identificate le zone infestate e le zone cuscinetto, sono disponibili presso la U.O. competente e che le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata verranno resi disponibili sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia e sul geoportale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. di abrogare in toto il d.d.s. 7 settembre 2022 - n. 12676 avente ad oggetto «Definizione delle aree delimitate per la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* in Lombardia», che il presente atto sostituisce integralmente;
2. di definire le aree delimitate nella Regione Lombardia così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di definire che ogni area delimitata sia composta da:
 - una zona infestata, che include l'intero territorio dei comuni nei quali è stata confermata la presenza di *Aleurocanthus spiniferus*;
 - una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km attorno alla zona infestata;
4. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali delle aree delimitate sul sito del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia: (www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr) e sul geoportale della Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

 Il dirigente
 Andrea Azzoni

_____ • _____